



...riaccende la passione
per la Musica!

FM 88.500
www.radiovega.it

RADIO
VALLERBELBO
NATIONAL SANREMO

IN PROVINCIA DI ASTI F.M. 102.200

RADIO AMBA

Fm 103.00
24 ore su 24

la Radio del SOLE

Alba (CN) Corso Europa, 81
0173 26 19 55 fax 0173 26 84 17
radio.amba@libero.it

RADIO
CANELLI
MONFERRATO

SOLO MUSICA ITALIANA

In provincia di Asti f.m. 97.000 e 103.400

Italia, invece, è il profilo dei neopatentati: per l'80% si tratta di giovanissimi fra i 18 e i 21 anni che aspirano alla patente per essere finalmente autonomi e gestire meglio il proprio tempo.

INTERVENTO PARLA L'AVV. CALOSSO

Litigare davanti ai figli è una forma di violenza

E' di poche settimane fa la notizia di un bambino astigiano di 5 anni costituito parte civile, con la sua mamma, nei confronti del padre per il reato di stalking. Un esempio tristemente perfetto di quanto i conflitti fra genitori portino alla diretta conseguenza della cosiddetta violenza assistita nei confronti anche dei figli.

Su questo tema, di seguito pubblichiamo l'intervento dell'avvocato torinese Giulio Calosso, esperto in materia.

Litigare sistematicamente in presenza dei propri figli, oltre a comportare conseguenze psicologiche nei confronti dei bambini, produce il rischio di una condanna nei confronti dei genitori per il reato di maltrattamenti in famiglia. Nell'ottica della primaria tutela del benessere psico-fisico dei minori, è ormai principio consolidato nei tribunali italiani - che maltrattare un bambino non voglia necessariamente dire aggredirlo direttamente sotto il profilo fisico o psicologico (con violenze, urla, umiliazioni), ma sia sufficiente farlo assistere, come testimone passivo, alle furibonde litigate dei genitori, agli insulti, offese e violenze reciproche, op-

d'esame anche se i neopatentati su 10 è già in grado di comparsela con i propri risparmi. Nella top ten delle auto scelte da chi comincia a guidare c'è, al primo posto, la Fiat 500 seguita


pure anche alle prevaricazioni e umiliazioni di un genitore nei confronti dell'altro.

Non stiamo ovviamente parlando dei casi in cui papà e mamma litigano occasionalmente, anche se vivacemente. Il problema si pone quando lo scontro in famiglia (tanto alla pari, quanto nei casi in cui un genitore prevarichi l'altro maltrattandolo direttamente) produca un clima costantemente infuocato, un ambiente opprimente, una capacità di sofferenza continua anche per i figli.

In tali ipotesi ricorrono i 2 presupposti fondamentali del reato di maltrattamenti: l'abitudine delle condotte vessatorie e la loro idoneità a provocare uno stato di sofferenza psico-fisica nelle vittime.

Requisiti in ordine ai quali sono interessanti le riflessioni di una sentenza della Corte di Cassazione del maggio scorso. Le condotte maltrattanti devono essere reiterate nel tempo e possono essere costituite da percosse, lesioni, ingiurie, minacce, umiliazioni, ma pure da atti di disprezzo e di offesa alla dignità, potendo il reato essere integrato anche mediante il compimento di atti che, di per sé, non co-

paure più ricorrenti alla guida? Quella di non riuscire a parcheggiare, di non riuscire a districarsi nel traffico e la paura di investire pedoni o causare incidenti.



QUANDO IL LITIGIO DIVENTA REATO NEI CONFRONTI DEI FIGLI
Nella foto l'avvocato Giulio Calosso

PARLAVANO LA CORTE DI CASSAZIONE di Costigliole, Castagnole Lanze e Isola) e chi ha invitato i propri cittadini a evitare di esplodere "botti" e optare invece per giochi di luce (come i sindaci di Agliano e Mombercelli).

situano reato e perfino con omissioni. La sofferenza psico-fisica può essere prodotta dalla "violenza assistita", posto che "è certamente suscettibile di realizzare un'offesa al bene tutelato dalla norma (la famiglia), potendo comportare gravi ripercussioni negative nei processi di crescita morale e sociale della prole interessata. D'altronde, costituisce approdo ormai consolidato della scienza psicologica che anche bambini molto piccoli, persino i feti ancora nel grembo materno, siano in grado di percepire quanto avviene nell'ambiente in cui si sviluppano e, dunque, di comprendere e di assorbire gli avvenimenti violenti che ivi si svolgono, in particolare le violenze subite

dalla madre, con ferite psicologiche indelebili ed inevitabili riverberi negativi per lo sviluppo della loro personalità". Ovviamente, trattandosi di una forma di maltrattamento "indiretto", per poter ritenere realizzato il reato sarà necessaria la prova rigorosa che il genitore maltrattante abbia cagionato, secondo un rapporto di causa-effetto, uno stato di sofferenza psicofisica nei confronti dei minori spettatori passivi. Prova che potrà essere raggiunta, ad esempio, attraverso una perizia sui minori e che potrebbe condurre ad una condanna severa dei genitori, dato che il reato di maltrattamenti, nell'ipotesi base, è punito con la reclusione da 3 a 7 anni.

■ avv. Giulio Calosso

SONDAGGIO Con l'introduzione della nuova legge sulla legittima difesa

IVREA - BOLLENGO (seol) Donne ed armi da fuoco ormai non sono più una combinazione discordante. Oggi infatti, molte di più si recano nei punti vendita stabiliti dalla legge per richiederlo, per lo più come protezione personale. A sottolinearlo con interesse, i proprietari dell'Armeria Bisone Ugo Bisone e Claudia Borghesio. Con la loro attività, che portano avanti ormai da trent'anni, i proprietari confermano che «sicuramente i nuovi decreti sul porto d'armi e quello sulla legittima difesa hanno dato più serenità al cittadino. L'acquisto da parte di un uomo di un'arma da fuoco era già dato per scontato, era una normalità, per la donna invece è come se avessero concesso una forma di benessere». Un passepartout che ha incentivato l'acquisto. Il nuovo decreto 104/2018 del 14 settembre, sul porto d'armi, ha emesso infatti delle modifiche per quanto riguarda il rilascio. Insomma è, non di poco, più semplice poter acquisirle. La norma va ha incidere soprattutto sul limite delle armi che si possono detenere in casa. Il limite di quelle sportive è stato elevato da 6 a 12, mentre per quelle lunghe e corte i nuovi massimi passano rispettivamente a 10 e 20. «Abbiamo avuto un incremento di acquisti fra il genere femminile - hanno proseguito Bisone e Borghesio - Molte donne si presentano in negozio e ci chiedono pistole o consulenze su come possono averla. Noi consigliamo sempre la pistola a salve, che fa comunque lo stesso rumore come una normale. Vogliamo bene ai nostri clienti, tendiamo a farli riflettere, inizialmente propo-

Boom nell'acquisto di armi tra le donne

«Difendere chi è stato costretto a proteggersi e riportare lo Stato al fianco delle vittime»



IVREA (seol) Ecco cosa dice la nuova legge. «Un deciso cambio di rotta sembra invece essere imposto dalla attuale riforma - approfondisce il legale **Giulio Calosso** - Nell'ottica dichiarata "di difendere chi è stato costretto a difendersi e di riportare lo Stato a fianco delle vittime", nel testo della norma si legge: - nel domicilio "agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l'intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone" (art.52 comma 4 codice penale). - nel domicilio "la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito in condizione di minorata difesa ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto" (art.55 comma 2 codice penale). Si è, quindi, introdotta una presunzione di legittima difesa che, per essere concreti, equivale a dire che nelle situazioni indicate ("l'intrusione con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone") la difesa è sempre proporzionata e necessaria ed il pericolo sempre attuale ed ingiusto e - comunque - non si è punibile se al momento del fatto si è agito in condizioni, come detto, di minorata difesa o di grave turbamento».



ARMERIA
BISONE
titolari
del negozio

«Molte donne si presentano in negozio chiedendo pistole o consulenze su come possono averla. Noi consigliamo quella a salve o lo spray urticante»

niamo l'acquisto di spray come deterrenti, è infatti un irritante molto potente». Ma il decreto che ha favorito maggiormente questa nuova tendenza è quello sulla legittima difesa. Un argomento che sta nel cuore di tutti ed è spesso all'ordine del giorno. «Ladri e

rappinatori, la pacchia è finita». E' il motto del Ministro Salvini che è stato al centro di molte discussioni sul web per la modifica dell'articolo 52 del Codice penale. Ovvero, la «licenza» di sparare o colpire per neutralizzare o allontanare chiunque s'introduca furti-

vamente in una abitazione privata o in luogo di lavoro. Tutto è concesso per chi è in possesso di un regolare porto d'armi? Sempre con questo decreto le pene si sono inasprite. Si prevedono la reclusione da un minimo di cinque anni ad un massimo di otto

anni e la multa da un minimo di 10.000 euro a un massimo di 20.000 euro. «Sicuramente questi decreti hanno determinato un incremento nella vendita delle armi, abbiamo avuto un riscontro favorevole, non penalizzante nel nostro settore» ha sottolineato

infine Bisone. Anche se con queste normative di legge hanno voluto favorire il cittadino, vigè comunque la regola del buon senso e il corretto utilizzo di qualsiasi arma.

Eleonora Scalise
di IPPOLITO DI BONAVENTURA


«Prevale il diritto alla vita (anche quella del ladro)»

IVREA (seol) Nelle scorse settimane al Senato è stato approvato il disegno di legge sulla «legittima difesa domiciliare», a breve esaminato alla Camera. L'avvocato **Giulio Calosso**, spiega così la nuova norma: «Il senso della "novella" è presto detto: "la difesa domiciliare è sempre legittima". Con ovvia soddisfazione di chi ritiene che il cittadino debba poter difendere la propria famiglia senza il rischio di passare dalla parte del torto». E sottolinea: «Ma, anche, con le perplessità di chi ritiene che il diritto di difesa di ogni cittadino debba avere dei limiti, per non trasformarsi in un diritto alla vendetta». Insomma, la difesa è sempre legittima? «Inutile far finta di niente: introdurre un regime di presunzioni quando vi è di mezzo la vita (anche dei ladri e dei rapinatori) è molto pericoloso - prosegue - Ipo-



L'avvocato
Giulio Calosso

tizziamo che di notte un malintenzionato, munito di un semplice strumento di effrazione, forzi una tapparella e si introduca, esclusivamente per rubare, in una abitazione ove dorme una famiglia. Il padre di famiglia ha il sonno leggero e soprattutto detiene legalmente una pistola. I due si incrociano nella penombra. Il ladro scaglia il piede di porco contro il padrone di casa e fa per scappare. Il padre di famiglia toglie la sicura e prende la mira. Quale valore ha la vita del ladro con la nuova normativa? A me sembra che non abbia nessun valore. E' vero: è un ladro che, entrando a casa d'altri di notte, si è messo dalla parte del torto. Ma non per questo si deve presuntivamente stabilire che - per difendersi - è necessario sparare e che la vita del ladro deve valere zero. Resta comunque da vedere quella che sarà l'applicazione concreta delle nuove norme nei Palazzi di Giustizia». E conclude: «Non bisogna, infatti, dimenticare il principio costituzionale di "ragionevolezza" e che la «Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali» - nel tutelare il diritto fondamentale alla vita (anche del ladro) - consente l'uccisione per legittima difesa solo nei limiti in cui il ricorso alla forza sia "assolutamente necessario».



PORTE SEZIONALI e BASCULANTI DA GARAGE



GIANOLA

ASSISTENZA TECNICA AUTORIZZATA SU
TUTTI I PRODOTTI DIERRE
CAMBIO SERRATURE DI TUTTE LE MARCHE

PIVERONE (TO) - Via Solà, 16
Tel. 0125 687521 - 340 7221941
gianola.m@libero.it

Dierre
PARTNER
Dierre Technical Service

La norma prima e dopo la riforma decisa nel 2006

IVREA (seol) E' più tecnica la spiegazione sulla legittima difesa «tradizionale» e sulla riforma già definita 12 anni fa. «Limiti che il nostro codice penale (art.52 comma 1) ha sempre riconosciuto stabilendo che il diritto all'autotutela è garantito a chi (agredito) non ha alternativa: è necessario che si difenda perché se non si difende rischia di soccombere - illustra l'avvocato **Giulio Calosso** (giulio.calosso@studiolegalecalosso.com) - Non è invece riconosciuto a chi (agredito) abbia la possibilità di scongiurare il peggio: prendendo tempo, oppure fuggendo. Ma non è sufficiente che la difesa sia necessaria, deve anche essere proporzionata all'offesa. Vi deve essere proporzionalità fra il bene dell'agredito (posto in pericolo dall'aggressore) e quello dell'aggressore (sacrificato dalla reazione difensiva): si può sacrificare la vita di una persona quando si rischia la propria vita o la propria libertà sessuale, ma non quando si rischia esclusivamente di essere derubati. Non senza dimenticare che la proporzionalità deve riguardare anche i mezzi difensivi a disposizione della vittima. Se è possibile rendere innocuo l'aggressore con un cazzotto ben assestato oppure con un corpo contundente perché mai si dovrebbe sparare e uccidere? La domanda non è retorica perché la risposta non è scontata. Certamente, non vi è nessun motivo di sparare e uccidere se si ragiona a freddo. Ma, chi è aggredito ragiona a caldo e non haet staderam in manu. Quindi, non è sempre in grado di valutare le circostanze che caratterizzano il fatto concreto e di calcolare gli effetti delle proprie azioni, con la conseguenza che, reagendo, corre il rischio di superare i limiti della necessità e della proporzionalità della difesa». Una prima riforma risale al 2006. «Chiari i principi che hanno distinto tradizionalmente la scriminante della legittima difesa, bisogna ricordare che l'attuale riforma è stata preceduta dalla legge n.59 del 13 febbraio 2006, che avrebbe dovuto garantire una sorta di legittima difesa domiciliare allargata a chi nel proprio domicilio si difende con le armi. E' stata così introdotta nel sistema una presunzione di proporzionalità della difesa all'offesa - conclude il legale - Novità che, però, non ha inciso in concreto, in quanto è rimasto operante il limite della necessità della difesa: l'inevitabilità dell'uso delle armi per difendersi. Con l'effetto che continua ad essere punito chi, pur potendo difendersi soltanto minacciando l'uso dell'arma, la usa direttamente per uccidere l'aggressore».